



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'ABRUZZO

composta dai magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (Relatore)
Giovanni GUIDA	Consigliere (Relatore ed estensore)
Ilio CICERI	Consigliere (Relatore)
Bruno LOMAZZI	Referendario (Relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario (Relatore)
Andrea DI RENZO	Referendario (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2021;

VISTI gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*", convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare l'art. 1, comma 5, che istituisce il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione e dispone che alla decisione di parifica sia allegata una relazione con la quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari, al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con legge 27 aprile 2022, n. 34 ed in particolare l'art. 26, comma 2 *ter*, lett. a, che ha previsto di differire al 30 giugno 2022 ed al 30 settembre 2022 i termini per l'approvazione del rendiconto 2021, rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale 2 febbraio 2002, n. 3, concernente "*Ordinamento contabile della Regione Abruzzo*";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7 del 14 giugno 2013;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 26 marzo 2013 e n. 14/SEZAUT/2014/INPR del 15 maggio 2014;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 351/C del 30 giugno 2022 con la quale è stato approvato il "*Disegno di legge regionale recante: Rendiconto Generale per l'esercizio 2021*" e relativi allegati;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori, pervenuta in data 17 agosto 2022 (acquisita al protocollo con il n. 2642) nella quale si attesta *“con le considerazioni, le riserve, gli inviti e le raccomandazioni riportate nel corpo del presente parere, (...) la sostanziale corrispondenza del rendiconto 2021 alle risultanze della gestione”* e si sollecita *“nuovamente, l’approvazione del regolamento di contabilità aggiornato con le disposizioni della normativa vigente”*;

VISTA la deliberazione-ordinanza n. 205/2022 del 12 settembre 2022 con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, ha adottato lo schema di relazione sulla gestione finanziaria 2021 della Regione Abruzzo disponendone, contestualmente, al fine di avviare il contraddittorio, la trasmissione all’Amministrazione stessa e alla Procura regionale;

VISTA la sopra richiamata deliberazione - ordinanza con la quale la Sezione regionale di controllo ha, altresì, fissato l’udienza di pre-parifica, per il 21 settembre 2022 alle ore 10:30 e l’udienza di parifica per il 29 settembre 2022 alle ore 10:30;

VISTE le note dell’Amministrazione regionale: del 19 settembre 2022 (prot. n. RA/338825), del 20 settembre 2022 (prot. n. RA/340785) e del 23 settembre 2022 (prot. n. RA/346050);

CONSIDERATI gli esiti del contraddittorio con l’Amministrazione regionale e con la Procura regionale, in ordine alle risultanze del controllo propedeutico al giudizio di parificazione del rendiconto dell’esercizio 2021, a seguito della Camera di consiglio svoltasi in data 21 settembre 2022;

VISTE le memorie conclusionali depositate dalla Procura regionale in data 26 settembre 2022 (prot. n. 3013) e in pari data dall’Amministrazione regionale (prot. n. RA/378587/DPB014);

VISTE le note dell’Amministrazione regionale del 28 settembre 2022, acquisite nella medesima data al protocollo della Sezione con n. 3049 e n. 3050, con le quali è stato comunicato che nella seduta consiliare del 27 settembre 2022, con verbale n. 73/1, il Consiglio regionale ha approvato, senza variazioni, la d.g.r. n. 475/C recante:

“Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015. Determinazioni in ordine al nuovo piano di rientro ex art. 1, commi 779 e seguenti, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2021, della Delibera della Corte dei Conti n. 76/PARI/2022 e della intervenuta approvazione con Legge Regionale dei Rendiconti della Gestione per gli esercizi dal 2016 al 2020”;

UDITI, nell’odierna pubblica udienza:

- il Magistrato relatore Consigliere Giovanni Guida per la parte di relazione contenuta nel Volume I, recante: *“La gestione finanziaria del bilancio”* e nel Volume II, recante: *“Attendibilità e affidabilità dei dati contabili”*;
- i Magistrati relatori Consigliere Ilio Ciceri e Referendario Matteo Santucci per la parte di relazione contenuta nel Volume III, recante: *“L’organizzazione amministrativa e le spese di personale - I controlli interni”*;
- il Magistrato relatore Consigliere Marco Villani per la parte di relazione contenuta nel Volume IV, recante: *“La spesa sanitaria”*;
- il Magistrato relatore Referendario Bruno Lomazzi per la parte di relazione contenuta nel Volume V, recante: *“Analisi finanziaria delle società partecipate e degli enti strumentali della Regione Abruzzo”*;
- il Magistrato relatore Referendario Andrea Di Renzo per la parte di relazione contenuta nel Volume VI *“Gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE)”*

UDITO il Procuratore regionale, Presidente di Sezione Giacinto Dammicco;

UDITO, in rappresentanza della Regione Abruzzo, l’Assessore al Bilancio dott. Guido Quintino Liris;

RITENUTO IN FATTO

1. In data 11 luglio 2022 (acquisita al protocollo con n. 2186 di pari data) è stata trasmessa la deliberazione di Giunta regionale n. 351/C del 30 giugno 2022, avente ad oggetto *“Disegno di legge regionale recante: Rendiconto generale per l’esercizio 2021”*.

2. Con nota del 17 agosto 2022 il Presidente del Collegio dei revisori ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo, ai fini della parifica, la relazione sulla proposta di legge di rendiconto generale per l'anno finanziario 2021 e documenti allegati.

3. Terminata l'istruttoria e le verifiche di competenza, questa Sezione, con deliberazione - ordinanza n. 205/2022/PARI del 12 settembre 2022, ha approvato lo schema di relazione, suddiviso in sei volumi (Volume I, recante: *"La gestione finanziaria del bilancio"*; Volume II, recante: *"Attendibilità e affidabilità dei dati contabili"*; Volume III, recante: *"L'organizzazione amministrativa e le spese di personale - I controlli interni"*; Volume IV, recante: *"La spesa sanitaria"*; Volume V, recante: *"Analisi finanziaria delle società partecipate e degli enti strumentali della Regione Abruzzo"*; Volume VI, recante: *"Gestione dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE)"*), disponendone, ai fini della formale instaurazione del contraddittorio tra le parti, la trasmissione alla Regione e al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo.

4. Con la sopra richiamata deliberazione - ordinanza questa Sezione regionale di controllo ha, altresì, fissato l'udienza di pre-parifica in data 21 settembre 2022 alle ore 10:30 prevedendo che le parti potessero depositare, esclusivamente tramite pec, presso la Segreteria della Sezione, entro il giorno 19 settembre 2022, memorie e/o documenti, in riferimento anche alle criticità in particolare individuate nell'allegata bozza di relazione.

5. Al riguardo, l'Amministrazione regionale ha trasmesso:

- nota del 19 settembre 2022 (prot. n. RA/338825), acquisita al protocollo della Sezione il 20 settembre 2022 con n. 2970, contenente le proprie memorie relative a criticità sollevate;
- nota del 20 settembre 2022 (prot. n. RA/340785), acquisita in pari data al protocollo della Sezione con n. 5035 contenente ulteriori memorie relative a criticità sollevate;
- nota del 23 settembre 2022 (prot. n. RA/346050), acquisita al protocollo della

Sezione in pari data con n. 3009, contenente ulteriori precisazioni in merito all'adozione del piano di rientro del disavanzo 2014 e 2015 da parte del Consiglio regionale.

6. Con nota acquisita al protocollo n. 3013 della Sezione del 26 settembre 2022 il Procuratore regionale ha trasmesso la requisitoria della Procura erariale.

7. Nell'udienza di pre-parifica del 21 settembre 2022, ai fini del contraddittorio, sono state illustrate le risultanze istruttorie e le criticità rilevate nell'attività di controllo del rendiconto 2021, i rappresentanti della Procura regionale ed i rappresentanti dell'Amministrazione regionale hanno formulato oralmente le proprie considerazioni, illustrando il contenuto degli atti depositati e facendo riserva di depositare successive memorie conclusionali.

8. Con il citato provvedimento n. 205/2022/PARI, questa Sezione regionale di controllo ha, altresì, fissato l'udienza per il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2021 in data 29 settembre 2022, alle ore 10:30, prevedendo che le parti potessero depositare presso la Segreteria della Sezione eventuali memorie conclusionali entro le ore 12:00 del giorno 27 settembre 2022.

9. Con nota acquisita al protocollo della Sezione n. 3013 del 26 settembre 2022 il Procuratore regionale ha trasmesso la Requisitoria conclusiva.

10. All'odierna udienza sono presenti: per la Procura regionale, il Procuratore regionale, dott. Giacinto Dammicco; per l'Amministrazione regionale, in rappresentanza del Presidente della Giunta della Regione, l'Assessore al Bilancio dott. Guido Quintino Liris.

In particolare, il Procuratore regionale ha concluso chiedendo alla Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, di deliberare *“nel presente giudizio la parificazione del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2021”* insistendo sulla esigenza di porre rimedio tempestivamente alle criticità riscontrate ritenendo che esse pur dovendo essere compiutamente considerate dalla Sezione non precludano l'esito positivo del giudizio di parificazione.

Infine, l'Assessore al Bilancio ha ribadito le argomentazioni precedentemente illustrate in istruttoria e in sede di pre-parifica.

Ciò premesso si riportano, di seguito, le risultanze del rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2021, unitamente alle relative tabelle.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

CONTO DEL BILANCIO

Risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza dell'esercizio 2021 chiude con un saldo finale positivo pari ad euro 125.874.830, calcolato sommando al saldo tra accertamenti e impegni (euro 127.775.596) il saldo negativo del Fondo pluriennale vincolato (euro 1.900.767).

GESTIONE DI COMPETENZA	
Totale accertamenti di competenza	4.127.989.545
Totale impegni di competenza	4.000.213.949
SALDO ACCERTAMENTI/IMPEGNI	127.775.596
F.P.V. Entrata	228.912.682
F.P.V. Spese	230.813.449
SALDO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-1.900.767
SALDO GESTIONE COMPETENZA	125.874.829

Gestione residui

I residui attivi, a fine 2021, ammontano a 2.336.905.814,65 euro, dei quali 833.741.728 euro, derivanti dalla competenza 2021, e 1.503.164.086 euro relativi ad esercizi precedenti.

I residui passivi ammontano, invece, a 2.385.793.634 euro, dei quali 945.919.874 euro, derivanti dalla competenza 2021, e 1.439.873.760 euro relativi ad esercizi precedenti. Il saldo della gestione residui risulta essere negativo per un importo di (-) 48.887.819 euro.

RESIDUI ATTIVI	
Residui iniziali all'1.1 (a)	2.312.717.862
Riscossioni in c/residui (b)	800.630.497
Riaccertamento residui (c)	-8.923.278
Residui esercizi precedenti (d = a - b + c)	1.503.164.087

Residui di competenza (e)	833.741.728
TOTALE RESIDUI ATTIVI al 31.12 (f= d + e)	2.336.905.815
% di riscossione dei residui (g=b/a)	34,62
% di formazione dei residui (h= e/accertamenti di competenza)	20,20
RESIDUI PASSIVI	
Residui iniziali all'1.1 (a)	2.546.135.890
Pagamenti in c/residui (b)	1.080.735.795
Riaccertamento residui (c)	-25.526.335
Residui esercizi precedenti (d = a - b + c)	1.439.873.760
Residui di competenza (e)	945.919.874
TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31.12 (f= d + e)	2.385.793.634
% di pagamento dei residui (g=b/a)	42,45
% di formazione dei residui (h= e/impegni di competenza)	24,06
SALDO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	- 48.887.819,25

Gestione di cassa (competenza e residui)

Alla chiusura dell'esercizio 2021 la gestione di cassa della Regione Abruzzo presenta un risultato positivo pari a euro 740.196.517, determinato dal fondo di cassa iniziale (euro 780.348.073) aumentato delle riscossioni (euro 4.094.878.314) e diminuito dai pagamenti (euro 4.135.029.869) complessivi dell'esercizio, come riscontrato dalle indicate scritture.

	DA RENDICONTO	DA TESORIERE	DA SIOPE
FONDO CASSA ALL' 1.1	780.348.073	780.348.073	780.348.073
Riscossioni	4.094.878.314	4.094.878.314	4.094.878.314
Pagamenti	4.135.029.869	4.135.029.869	4.135.029.869
FONDO CASSA AL 31.12	740.196.517	740.196.517	740.196.517

Risultato di amministrazione

Il risultato contabile di amministrazione della Regione Abruzzo al 31.12.2021 è pari a 460.495.249 euro. Dopo gli accantonamenti ed i vincoli, si registra un disavanzo di amministrazione pari a (-) 252.092.156 euro.

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio			780.348.073
Riscossioni	800.630.497	3.294.247.817	4.094.878.314
Pagamenti	1.080.735.795	3.054.294.074	4.135.029.869
Saldo di cassa al 31 dicembre			740.196.517
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			-

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	780.348.073		
Residui attivi	1.503.164.087	833.741.728	2.336.905.815
Residui passivi	1.439.873.760	945.919.874	2.385.793.634
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	43.241.600		
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	187.571.849		
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie	-		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE	460.495.249		
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre			
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	460.495.249		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	16.364.700		
Accantonamento residui perenti al 31/12	6.410.228		
Fondo anticipazione liquidità d.l. n. 35 del 2013 e s.m. rifinanziamenti	162.969.696		
Fondo perdite società partecipate	8.758.171		
Fondo contenzioso	22.912.324		
Altri accantonamenti	55.106.154		
TOTALE PARTE ACCANTONATA	272.521.274		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	73.828.490		
Vincoli derivanti da trasferimenti	341.602.042		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	24.635.599		
Altri vincoli	0		
TOTALE PARTE VINCOLATA	440.066.131		
TOTALE PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	0		
TOTALE PARTE DISPONIBILE	-252.092.156		

Equilibri di bilancio ex art. 40 d.lgs. n. 118/2011

Nell'esercizio 2021 si riscontrano valori positivi con riguardo alla parte corrente (A3) per 322.824.882 euro e valori negativi con riguardo a quella in conto capitale (B3) per (-) 4.793.698 euro. L'equilibrio complessivo risulta positivo per un importo pari ad 318.031.184 euro.

EQUILIBRI DI BILANCIO	
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti e al rimborso di prestiti (+)	418.903.032
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-)	47.428.468
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata (+)	46.736.993
Entrate titoli 1-2-3 (+)	3.514.120.414
Entrate in conto capitale per contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)	0
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)	0
Entrate in c/ capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+)	0
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+)	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)	0

Spese correnti (-)	3.318.943.378
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)	43.241.600
Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-)	1.644.742
Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (-)	3.778.774
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se negativo) (-)	0
Rimborso prestiti (-)	68.760.716
di cui per estinzione anticipata di prestiti	0
Fondo anticipazione di liquidità (-)	162.969.696
A/1) Risultato di competenza di parte corrente	332.993.064
Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio di esercizio (-)	5.976.814
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (-)	59.311.026
A/2) Equilibrio di bilancio di parte corrente	267.705.225
Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (-)	-55.119.657
A/3) Equilibrio complessivo di parte corrente	322.824.882
EQUILIBRI DI BILANCIO	
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (+)	69.877.067
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+)	182.175.689
Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+)	225.226.763
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+)	0
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6) (+)	0
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-)	0
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-)	0
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-)	0
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-)	0
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-)	0
Spese in conto capitale (-)	228.957.486
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-)	187.571.849
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (-)	0
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) (-)	0
Spese Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (+)	1.644.742
Fondo pluriennale vincolato di spesa - Titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale (+)	3.778.774
Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (-)	0
Variazioni di attività finanziarie - equilibrio complessivo (se positivo) (+)	5.090.000
B/1) Risultato di competenza in c/capitale	71.263.701
Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio di esercizio (-)	0
Risorse vincolate in conto capitale nel bilancio (-)	76.057.399
B/2) Equilibrio di bilancio in c/capitale	-4.793.698
Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (-)	0
B/3) Equilibrio complessivo in c/capitale	-4.793.698
d cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0
Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (+)	0
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie iscritto in entrata	0
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie (+)	5.090.000
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)	0
Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (di spesa)	0
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-)	0

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (+)	0
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale (di spesa) (+)	0
C/1) Variazioni attività finanziaria - Saldo di competenza	5.090.000
Risorse accantonate di attività finanziarie stanziare nel bilancio di esercizio (-)	0
Risorse vincolate di attività finanziarie bilancio (-)	90.000
C/2) Variazioni attività finanziaria - Equilibrio di bilancio	5.000.000
Variazione accantonamenti di attività finanziarie effettuata in sede di rendiconto (-)	0
C/3) Variazioni attività finanziaria - Equilibrio complessivo	5.000.000
D/1) RISULTATO DI COMPETENZA (D/1=A/1+B/1)	404.256.765
D/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO (D/2=A/2+B/2)	262.911.527
D/3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO (D/3=A/3+B/3)	318.031.184
d cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio	0
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO	
A/1 RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	332.993.064
Utilizzo risultato di amministrazione destinato al finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti (-)	255.933.336
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (-)	0
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ordinario (-)	46.736.993
Risorse accantonate di parte corrente non sanitarie stanziare nel bilancio di esercizio (-)	5.976.814
Variazione accantonamenti di parte corrente non sanitarie effettuate in sede di rendiconto (-)	-55.119.657
Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio non sanitarie	59.763.315
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento del SSN (-)	2.762.066.606
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+)	2.763.545.918
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali	21.181.575

Equilibri di bilancio ex art. 9 legge n. 243/2012

Per il 2021 il vincolo di finanza pubblica coincide con gli equilibri ordinari, divenendo la garanzia dell'equilibrio di bilancio presupposto imprescindibile affinché possa realizzarsi il concorso alla sostenibilità del debito pubblico.

La Regione Abruzzo nel 2021 risulta in equilibrio avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, conformemente a quanto disposto dal comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 come desumibile dal suesposto prospetto della verifica degli equilibri (introdotti dal decreto ministeriale del 1° agosto 2019) allegato al d.d.l. recante "Rendiconto generale per l'esercizio 2021" e relativi allegati; gli esiti sono stati i seguenti: D/1 (Risultato di competenza) euro 404.256.765,20 -D/2 (Equilibrio di bilancio) euro 262.911.526,64 - D/3 (Equilibrio complessivo) euro 318.031.183,52.

Vincolo quantitativo indebitamento esercizio anno 2021

Nel 2021, a fronte di una capacità di indebitamento pari ad euro 117.111.834, gli impegni per ammortamento mutui si attestano ad euro 119.633.008. Considerando l'ammontare delle rate riguardanti i debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale (4.625.275 euro), si determina un risultato positivo pari a 2.104.101 euro. Nel corso dell'esercizio 2021 la Regione non ha contratto nuovi mutui.

	Quota capitale e quota interesse dei mutui in ammortamento	Accertamenti/Impegni
RENDICONTO 2021		
A) Ammontare del Titolo I dell'entrata		3.082.873.646
B) Entrate Titolo I vincolate		2.497.314.474
C) Ammontare del Titolo I dell'entrata su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)		585.559.172
D) Rata massima destinabile ad ammortamento di mutui (20% del Titolo I depurato)		117.111.834
E) Totale mutui e prestiti in ammortamento (annualità)	119.633.008	
F) Totale mutui e prestiti autorizzati con il bilancio d'esercizio		0
G) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento		0
H) Ammontare rate riguardanti i debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale		4.625.275
SOMMA DISPONIBILE PER AMMORTAMENTO NUOVI MUTUI M=D-E-F+G+H		2.104.101

CONTO DEL PATRIMONIO

Lo stato patrimoniale espone un patrimonio netto negativo pari a euro (-) 641.495.306, dato dalla differenza tra il totale attività, pari a 3.592.874.578 euro e il totale delle passività, pari a 4.234.369.884 euro.

ATTIVITA'	
Immobilizzazioni	534.467.547
Attivo circolante	3.058.407.031
Ratei e risconti	-
TOTALE ATTIVITA'	3.592.874.578

PASSIVITA'	
Fondo rischi e oneri	86.776.650
Debiti	3.447.418.852
Ratei, risconti e contributi agli investimenti	700.174.382
TOTALE PASSIVITA'	3.592.874.578
Conti d'ordine	230.813.449
DIMOSTRAZIONE DEL SALDO PATRIMONIALE:	
- Totale patrimoniale attività	3.592.874.578
- Totale patrimoniale passività	4.234.369.884
SALDO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO	-641.495.306

CONTO ECONOMICO

Nell'esercizio 2021 il conto economico presenta un risultato d'esercizio positivo pari a 239.530.385 euro.

CONTO ECONOMICO	
A) Componenti positivi della gestione	3.693.687.586
B) Componenti negativi della gestione	3.456.546.922
Differenza tra componenti positivi e negativi (A-B)	237.140.663
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
Proventi finanziari	17.511
Oneri finanziari	50.872.745
Totale proventi e oneri finanziari (C)	-50.855.234
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE	
Rivalutazioni	1.546.818
Svalutazioni	7.361.198
Totale rettifiche (D)	-5.814.380
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	
Proventi straordinari	109.875.555
Oneri straordinari	46.692.270
Totale proventi e oneri straordinari (E)	63.183.285
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	
	243.654.335
Imposte	4.123.949
RISULTATO D'ESERCIZIO	239.530.385

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il giudizio di parificazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ad

oggetto l'accertamento della regolarità dei dati contabili relativi all'esercizio oggetto di rendiconto generale della Regione secondo i parametri costituzionali di equilibrio e di coordinamento della finanza pubblica, nonché delle leggi statali e regionali di contabilità e bilancio richiamate in premessa, con particolare riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ai principi contabili allegati.

Il rendiconto generale della Regione è parificato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 39 del T.U. di cui al r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, secondo cui *“la Corte verifica il rendiconto generale [...] e ne confronta i risultati tanto per le entrate, quanto per le spese ponendoli a riscontro con le leggi del bilancio. A tale effetto verifica se le entrate riscosse e versate ed i resti da riscuotere e da versare risultanti dal rendiconto, siano conformi ai dati esposti nei conti periodici e nei riassunti generali trasmessi alla Corte dai singoli ministeri; se le spese ordinate e pagate durante l'esercizio concordino con le scritture tenute o controllate dalla Corte ed accerta i residui passivi in base alle dimostrazioni allegate ai decreti ministeriali di impegno ed alle proprie scritture”*. Ne deriva che l'oggetto della decisione di parifica è costituito dalla regolarità-legittimità del conto generale (Corte cost. sentenze n. 101 del 2018 e n. 189 del 2020) e, conseguentemente, *“oggetto della decisione è un “conto” (ossia, il rendiconto generale) ed i suoi saldi. Essa può rilevare l'eventuale sussistenza di illegittimità che, ove sanate, sarebbero in grado di mutare i saldi che tale conto esprime”* (Corte dei conti, Sez. reg. controllo Campania, n. 217/2019/PARI), con l'ulteriore precipitato quale carattere connotante della forma della giurisdizione contenziosa, della possibilità di impugnare la decisione resa dalle Sezioni regionali di controllo davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lettera e), c.g.c. Nella relazione allegata alla decisione di parifica, invece, viene esaminata la complessa attività svolta dalla Regione (Corte dei conti, Sez. Riunite in sede di controllo n. 7/2013), formulando *“osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione”* e proponendo *“le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa”* (art. 1 co. 5 d.l. n. 174/2012).

1.1. La giurisprudenza delle Sezioni Riunite di questa Corte ha delineato l'oggetto dell'odierno giudizio, alla luce dell'attribuzione costituzionale al giudice contabile del potere di emanare provvedimenti giurisdizionali che accertano lo "stato" del bilancio (art. 100 e 103 Cost.). *«Il bilancio è infatti un sistema di informazioni, espresso tramite dati sintetici (i saldi) la cui grammatica è stabilita dalla legge (art. 81, co. 6, Cost.) e dalla Costituzione (nella quale l'equilibrio è una "clausola generale" che può operare anche senza interposizione legislativa, cfr. C. cost. sentt. n. 192/2012, n. 26/2013, n. 184/2016 e n. 274/2017). Tale informazione è vera/falsa, legittima/illegittima, nella continuità degli esercizi finanziari, a prescindere dal modo in cui le istituzioni repubblicane (art. 114 Cost.) ed i loro organi ne danno atto con le forme tipiche della loro funzione, nel caso delle regioni, in forma di legge. Per questo motivo, il controllo sul bilancio non è un controllo su atti o attività, ma su un ciclo (cfr. SS.RR. sentt. n. 4, n. 17, n. 18 e n. 37/2020, ma anche n. 23/2019), attraverso le modalità della sua espressione individuate dall'art. 1 del d.l. n. 174/2012. In tale prospettiva, tanto le Sezioni territoriali che queste Sezioni riunite emanano provvedimenti che hanno natura dichiarativa e di accertamento dello "stato" di una informazione, nell'ambito di un unitario processo, che conferisce all'accertamento natura giurisdizionale. (...) l'effetto dell'accertamento giurisdizionale, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale, consiste nel conferimento di certezza giuridica al risultato di amministrazione, che si proietta sugli esercizi successivi, ed in particolare su quello in corso tramite il risultato di amministrazione "presunto" (sent. C. cost. n. 70/2012). Detto in altri termini, la sentenza definisce e mette a disposizione delle "autorità di bilancio" lo stato del saldo di equilibrio ad una certa data, imponendo azioni correttive nelle forme di legge. In particolare, l'esito del giudizio di parificazione non determina la necessità della modificazione della legge di rendiconto eventualmente medio tempore approvata, ma ridonda sugli obblighi di assestamento (C. cost., sent. n. 250/2013) e sulla legittimità delle coperture e degli equilibri dell'esercizio in corso, nel rispetto del principio di continuità del bilancio (...) risulta del tutto priva di pregio l'argomentazione dell'intangibilità del rendiconto successivamente alla sua approvazione legislativa (art. 150 del r.d. n. 824/1927): gli effetti del giudizio di parificazione, infatti, non si producono sull'atto, ma sull'equilibrio giuridico e concreto del ciclo bilancio, ossia, su una situazione giuridica e di fatto obiettiva che prosegue e si realizza*

nella continuità del ciclo, con le leggi di assestamento, di previsione e la successiva rendicontazione. Detto in altri termini, le variazioni risultanti della legge di rendiconto andranno effettuate con le scritture correttive sugli altri atti del ciclo di bilancio, ferma restando l'intangibilità del rendiconto approvato» (sentenza n. 20/2021).

1.2. Tale sindacato di legalità sull'attività finanziaria deve svolgersi assicurando adeguate garanzie di imparzialità sia in sede istruttoria che in sede di pubblica adunanza (Corte dei conti, Sez. Riunite in sede di controllo n. 5/2022).

1.3. La Corte costituzionale, nella recente pronuncia n. 184/2022, ha avuto modo di ricostruire i principi cardine del giudizio di parifica, prendendo le mosse dall'assunto tradizionale (sentenza n. 121/1966) che tale giudizio si svolge «*nelle forme della giurisdizione contenziosa*» e ha una funzione di «*controllo e garanzia della conformità alla legge di bilancio dei risultati di amministrazione (in termini di entrate e di spese), funzione che era già da intendersi preliminare, ma anche separata e distinta, rispetto all'approvazione con legge del rendiconto*», di competenza dell'organo legislativo «*nell'esercizio del suo autonomo potere di controllo e indirizzo politico*». Venendo alle «*fasi del procedimento di parificazione – controllo e impugnativa –*», è stato precisato che:

- «*la configurazione della decisione di parifica – quale risultato dell'esercizio di una funzione di controllo-garanzia, a esito dicotomico (parifica/non parifica), cui accede l'eventuale impugnativa, in vista dell'obiettivo di assicurare la conformità dei fatti di gestione rappresentati nel rendiconto al diritto del bilancio e, in specie, ai principi della legalità costituzionale in tema di finanza pubblica – induce a escludere che l'adozione della legge regionale di approvazione del rendiconto da parte dell'assemblea regionale possa costituire ostacolo all'emanazione della decisione con cui si accerta, a seguito dell'impugnativa, la legittimità/regolarità di quei fatti*»;
- «*l'accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione di parifica, impugnata dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, ha l'effetto di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di*

previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio. Tanto più in considerazione della natura di «bene pubblico» del bilancio stesso (sentenza n. 184 del 2016), funzionale a sintetizzare e certificare le scelte dell'ente territoriale sulla gestione delle risorse della collettività e a svelarne la rispondenza ai principi costituzionali»;

- «se l'ente territoriale dovesse ritenere di non adottare interventi correttivi, potranno, in ipotesi, determinarsi i presupposti per un'eventuale impugnativa della legge regionale davanti a questa Corte, in via principale, su ricorso del Governo, ovvero in via incidentale da parte della medesima sezione regionale di controllo o delle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione in sede di parifica del successivo rendiconto generale, qualora si ritenga che il discostamento da quanto certificato dalla Corte dei conti sia idoneo a pregiudicare gli equilibri di bilancio e i principi di stabilità finanziaria posti dai precetti costituzionali»;

- «oggetto specifico della decisione delle Sezioni riunite in speciale composizione non è la legge regionale di approvazione del rendiconto, ma il risultato di amministrazione e cioè i saldi contabili che lo rappresentano in un determinato momento. Pertanto, non si determina alcuna sovrapposizione tra l'esito del giudizio delle Sezioni riunite in speciale composizione, inerente alla legittimità/correttezza degli specifici dati contabili, e la legge regionale di approvazione del rendiconto generale, da intendersi quale adempimento essenziale in relazione alla responsabilità nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi (sentenze n. 246 del 2021 e n. 49 del 2018). La rendicontazione – questa Corte ha inoltre affermato – costituisce “presupposto fondamentale del circuito democratico rappresentativo”, in quanto assicura “ai membri della collettività la cognizione delle modalità [di impiego delle risorse e [de]i risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale] (sentenza n. 184 del 2016)” (sentenza n. 18 del 2019)».

2. La Sezione ha esaminato il Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio finanziario 2021, nelle sue componenti, sopra rappresentate, del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale con i relativi allegati.

2.1. Preliminarmente il Collegio ritiene di dover esaminare la questione relativa al dubbio di legittimità costituzionale così come prospettato dalla Procura,

riguardante gli interventi definiti “di soccorso finanziario”, disposti dalla Regione a favore dei Consorzi di bonifica con l.r. n. 29/2018, come modificata dall’art. 9, comma 5, della l.r. n. 9/2020 e dall’art. 9 della l.r. n. 10/2021, per il ritenuto contrasto con gli artt. 81, primo comma, 97, primo comma, 119, primo comma, 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto non replicante i principi fissati dal TUSP. Ai fini del suo riconoscimento in sede di giudizio costituzionale, incidentalmente si evidenzia che la rilevanza della questione apparirebbe disconosciuta dallo stesso Procuratore regionale nelle conclusioni della requisitoria, non essendo state formulate preclusioni ai fini dell’esito positivo del presente giudizio di parificazione. Nel merito, il Collegio ritiene che la questione, così come formulata, non superi il vaglio di rilevanza e non manifesta infondatezza, richiesto dall’art. 23, c. 2, della l. 11 marzo 1953, n. 87, per i motivi di seguito illustrati.

2.2. Per quanto attiene al primo profilo relativo alla rilevanza della questione - contrariamente a quanto argomentato dalla Procura, ovvero che *«gli interventi di soccorso finanziario attuati nei confronti dei Consorzi dalla l.r. 9/2020 e dalla successiva l.r. 10/2021, da “concessione di liquidità” per “sopperire alle esigenze finanziarie dei Consorzi di Bonifica (...) per il pagamento di fatture liquide o liquidabili (...) per necessità di cassa”, si sono trasformati a “contributo a fondo perduto” per la parte corrispondente agli importi che non sono stati restituiti né entro il 31 dicembre 2020 (come previsto dalla DGR n. 279/2020) né ad oggi restituiti (oltre 6.000.000 di euro) (...) si tratta di importi che vengono contabilizzati nel bilancio regionale come residui attivi, così incidendo sulla determinazione del risultato di amministrazione e sull’equilibrio di bilancio»* - il Collegio rileva che, in riferimento all’esercizio in analisi, non emerge alcuna incidenza sulla determinazione del risultato di amministrazione e, conseguentemente, sull’equilibrio di bilancio. La Regione, infatti, ha proceduto ad una corretta, prudentiale e pressoché integrale “sterilizzazione” dei relativi residui attivi, come emerge dai dati riportati nella tabella che segue indicante i risultati della composizione del FCDE (cfr. Allegato A) del rendiconto):

Dettaglio capitoli inseriti nella quota di FCDE							
Numero capitolo	Descrizione	Codice di bilancio	Importo accertamento dedotto dal programma di contabilità	Importo FCDE calcolato	Importo minimo FCDE rendiconto 2021	Somma residua al 27 settembre 2022	note
43606/1	Fondo rotativo per risanamento consorzi di bonifica interno e nord - reintroito somme L.R. 24.08.2018, n. 29	520006	26.123,36	26.123,36	0,00	26.123,36	risulta sul titolo 4 con codice di bilancio del titolo 5
43623/1	Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei consorzi di bonifica - reintroito somme	520001	6.214.432,63	6.014.891,77	6.014.891,77	6.214.432,63	-
TOT.			6.240.555,99	6.041.015,13	6.014.891,77	6.240.555,99	

L'attuale modalità di contabilizzazione delle poste relative alla restituzione dei finanziamenti concessi ai Consorzi di bonifica, ispirata al principio della prudenza, non consente di individuare, a differenza di quanto prospettato dalla Procura erariale, alcun diretto impatto sul rendiconto, stante l'avvenuta sterilizzazione dei relativi residui, che non permette un ampliamento della spesa. Conseguentemente la questione di legittimità costituzionale in esame è, in primo luogo, irrilevante ai fini della definizione dell'odierno giudizio, in quanto non in grado di incidere, in modo sostanziale, sulla determinazione del risultato di amministrazione.

2.3. In secondo luogo, il Collegio ritiene la questione, così come prospettata, altresì, manifestamente infondata.

Preliminarmente si ritiene assolutamente condivisibile la ricostruzione della Procura relativa alla generale operatività del principio di divieto di soccorso finanziario.

Come è noto, l'art. 97 Cost. ancora il principio di buon andamento, all'equilibrio di bilancio ed alla sostenibilità del debito pubblico, e in base all'art. 119, comma 1, della Costituzione, le Regioni, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari anche sovranazionali. In tale cornice costituzionale si colloca la specifica disciplina in tema di soccorso finanziario delle società partecipate, già prevista dall'art. 6, comma 19, del d.l. n. 78

del 2010 ed ora dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 175 del 2016 Tusp). I principi che reggono tale disciplina - buon andamento amministrativo inteso come legalità finanziaria, contenimento della spesa, divieto di salvataggio "a tutti i costi" dell'ente in crisi - sono stati ritenuti applicabili anche agli organismi partecipati non societari, ossia ai soggetti in senso lato "partecipati" o "fondati" dall'ente pubblico (Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 141/PAR/2014). E' stato, altresì, evidenziata (Sez. controllo Lombardia deliberazione n. 296/2019/PAR) l'estensibilità dei principi in tema di divieto di soccorso finanziario (art. 14 Tusp), in quanto veri e propri principi di ordine pubblico economico, espressivi di esigenze di coordinamento della finanza pubblica, anche ad enti non societari e, dunque, a prescindere dalle forme giuridiche prescelte dall'Ente per la partecipazione in organismi privati. Questa stessa Sezione, peraltro, ha già avuto modo di statuire (deliberazione n. 157/2020/PAR) che: *«con riferimento al perimetro di applicazione soggettiva dell'art. 14, comma 5, Tusp, è da ultimo intervenuta la Sezione di controllo per le Marche (deliberazione n. 123/2019), che nel confermare l'applicabilità della norma ai consorzi ribadisce che "sebbene il perimetro di diretta applicazione della norma non contempra direttamente i consorzi, ma si riferisca esclusivamente agli organismi partecipati aventi struttura societaria, dal suo tenore emerge un principio generale di "divieto di soccorso finanziario", fondato su esigenze di tutela dell'economicità gestionale e della concorrenza, estensibile anche ai consorzi, quali realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale. Tale interpretazione, infatti, appare conforme ai principi espressi dalla legislazione ordinaria, volti al rispetto dei criteri di economicità e razionalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche". Tale principio s'impone alle amministrazioni pubbliche prescindendo, a tutela dell'effettività del precetto, dalle forme giuridiche prescelte per la partecipazione in organismi privati che finirebbero, altrimenti, col prestarsi a facile elusione del chiaro dettato normativo»*. Ne deriva, in conclusione, dunque, che, pur se non si volesse accedere, attraverso lo strumento dell'analogia, ad un'interpretazione estensiva dell'art. 14, co. 5, Tusp, tale norma risulta essere, comunque, il corollario del precetto costituzionale di buon andamento finanziario ex art. 97 Cost, con la conseguenza che interventi legislativi regionali, volti ad erogare risorse agli enti di propria competenza possono determinare la violazione

dei precetti di cui agli artt. 81 e 97 Cost., ove pongano a rischio l'equilibrio dinamico del bilancio e la sostenibilità del debito.

2.4. Ciò premesso, sul piano generale, l'intervento regionale in analisi – recato dalla l.r. n. 9 del 2020 e dalla successiva l.r. n. 10 del 2021 – non appare collidere con il divieto di soccorso finanziario, così come ora ricostruito, in quanto dalla disciplina regionale emergono indici che appaiono giustificare i finanziamenti in esame ai Consorzi, non risultando destinati ad operare un "salvataggio ad ogni costo", bensì, viceversa, risultano finalizzati in via prioritaria alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti, stante:

- la preminente finalità di tutela dell'incolumità pubblica e privata;
- l'ulteriore finalità di far fronte a necessità di cassa derivanti dall'epidemia da COVID-19, formalmente riconosciuta come "evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia" ai sensi dell'art. 107 TFUE;
- la natura eccezionale degli interventi finanziati;
- l'esercizio di funzione regionale necessaria.

2.5. La Sezione non mancherà di verificare, nel corso dei successivi giudizi di parificazione, ovvero riservandosi l'avvio di una specifica indagine sulla gestione, la costante destinazione dei finanziamenti regionali concessi ai Consorzi al perseguimento delle finalità indicate nella predetta legislazione regionale, nonché il mantenimento, a livello contabile, di adeguati presidi volti a sterilizzare gli effetti della suddetta operazione sul bilancio regionale.

3. La proposta di legge recante il rendiconto generale della Regione è stata approvata entro i termini di legge e trasmessa alla Sezione completa di tutti gli allegati conformi ai modelli ministeriali.

3.1. I controlli sulla documentazione trasmessa e su quella successivamente acquisita in corso di istruttoria, nonché a seguito del perfezionamento del contraddittorio con l'Amministrazione regionale e la Procura erariale, hanno attestato:

- il rispetto dei limiti autorizzatori delle previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa stabiliti dalla legge di bilancio e dalle successive variazioni;
- il raggiungimento degli equilibri di bilancio, di competenza a consuntivo, mediante il prospetto previsto dall'art. 1, commi 819, 820 e 821 della legge n. 145/2018 (allegato 10 d.lgs. n. 118/2011);
- il conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio);
- i limiti all'ammontare complessivo delle spese per il personale, al trattamento economico accessorio ed ai rapporti di lavoro c.d. flessibili, posti dalle norme statali di finanza pubblica;
- il rispetto del limite di indebitamento complessivo stabilito dall'art. 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118/2011;
- il rispetto degli ulteriori obiettivi o limiti di spesa richiesti dalle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica.

3.2. È stata, altresì, riscontrata la corretta costituzione del risultato di amministrazione e la sostanziale congruità dei fondi accantonati e vincolati, salva la presenza di alcune criticità, per l'analisi delle quali si rimanda alla relazione allegata, concernenti:

- la gestione dei residui, per quanto riguarda in particolare i residui attivi, stante la significativa mole di quelli vetusti mantenuti in assenza di adeguata ed espressa motivazione in ordine alla persistente sussistenza degli stessi o alla loro mancata svalutazione nel FCDE;
- il non pieno rispetto della disciplina relativa alla tempestività nell'effettuazione dei pagamenti, pur alla luce della complessa situazione emergenziale da Covid-19;
- la mancata tempestiva regolarizzazione dei provvisori, con la correlata incertezza in ordine alla possibile emersione di potenziali debiti fuori bilancio non riconosciuti;
- la circolarizzazione dei debiti e dei crediti intercorrenti con gli enti locali campionati, che seppur condotta in via sperimentale, ha fatto emergere rilevanti

differenze negli importi esposti nelle rispettive contabilità, per le quali è necessario che la Regione e gli enti locali interessati attivino le adeguate azioni, contabili o negoziali, correttive;

- il prospetto di conciliazione dei crediti e dei debiti con le società partecipate dalla Regione, costituente allegato obbligatorio del rendiconto generale, ha fatto emergere limitati casi di poste non riconciliate (per le quali risulta necessario attivare le adeguate azioni, contabili o negoziali, correttive);

- la significativa rilevanza quantitativa dei debiti fuori bilancio oggetto di riconoscimento.

3.3. Per quanto attiene al conseguimento degli obiettivi annuali di ripiano dei disavanzi, al fine di dare attuazione alle statuizioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 235/2021, la Regione Abruzzo ha ritenuto di provvedere, per l'annualità 2021, a rideterminare la quota di ripiano del disavanzo rinveniente dagli esercizi 2014 e 2015, in applicazione dei commi 779 e ss. dell'art. 1 della l. n. 205 del 2017. In sede di assestamento del bilancio di previsione 2021 (l.r. n. 33 del 28 dicembre 2021) l'Amministrazione ha infatti previsto l'incremento dello stanziamento destinato al recupero del disavanzo da euro 29.948.247 ad euro 47.428.468 utilizzando a tal fine l'importo di euro 17.480.220 prudenzialmente accantonato sull'apposito fondo del risultato di amministrazione 2020. Come già accertato da questa Sezione (deliberazione n. 77/2022/PRSP) tale operazione non risulta essere stata preceduta dall'approvazione di un nuovo piano di rientro né si è fondata su una quantificazione del disavanzo cristallizzata in un rendiconto definitivamente approvato, che ne avrebbe, in base ai principi contabili e alle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale, dovuto costituire il necessario presupposto logico-giuridico. In riferimento al primo aspetto, in base all'art. 42, co. 12 del d.lgs. n. 118 del 2011, il ripiano del disavanzo oltre il termine dell'esercizio in corso presuppone la *“adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori”*. Il

successivo comma 13 prevede che *“la deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro”*.

3.4. Al riguardo il Collegio ritiene dirimente quanto rilevato dalla Procura erariale in ordine alla circostanza che il consistente recupero del disavanzo accertato con il consuntivo 2021 (pari a € 161.232.107) - oltre ad escludere che *“possa avere rilevanza ai fini dell'odierna decisione di parifica”* una nuova questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina statale recata dai commi 779 e ss. dell'art. 1 della l. n. 205 del 2017 - rappresenta un *“miglioramento ... addirittura superiore a quello cui la Regione era tenuta in applicazione delle regole ordinarie”*. A ciò si aggiunge, sul piano fattuale, il pieno conseguimento degli obiettivi di investimento dettati dal comma 780 della legge 205 del 2017, con il correlato impegno formale a proseguire nei successivi esercizi nell'attività di investimento riportato nella citata D.G. n. 475/C/2022, nonché l'avvenuta approvazione, senza modificazioni, delle *“(…) determinazioni in ordine al nuovo piano di rientro ex art. 1, commi 779 e seguenti, Legge 27 dicembre 2017, n. 205, a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2021, della Delibera della Corte dei Conti n. 76/PARI/2022 e della intervenuta approvazione con legge regionale dei Rendiconti della Gestione per gli esercizi dal 2016 al 2020”*, da parte del Consiglio regionale nella seduta del 27 settembre 2022.

3.5. Conseguentemente, in riferimento all'esercizio 2021, si accerta il raggiungimento degli obiettivi annuali di ripiano dei disavanzi.

4. Ulteriori e più articolate osservazioni in merito alla complessiva attività di gestione sono riportate nella relazione sul rendiconto allegata alla presente decisione, ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, dove sono evidenziate diverse criticità attinenti alla gestione finanziaria-contabile e amministrativa-organizzativa che, pur non avendo immediata incidenza sugli equilibri di bilancio, richiedono

l'adozione di adeguati interventi correttivi, nonché suggerimenti di modifiche e di riforme ritenute opportune al fine di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. Per quanto attiene alle criticità accertate si segnalano, in particolare:

- per la spesa sanitaria, la negatività, seppur in miglioramento rispetto all'esercizio precedente, del saldo della mobilità interregionale e internazionale, lo sfioramento dei tetti di spesa farmaceutica e la persistente presenza di poste debitorie e creditorie delle Aziende sanitarie fra di loro e verso la Regione, risalenti nel tempo;

- la mancata adozione, per quanto riguarda le società *in house*, di misure - a livello di sistema regionale - di standardizzazione e di uniformazione dei processi gestionali tra le diverse società, per conseguire razionalizzazioni di spesa, nonché per la verifica dei presupposti codificati dall'art. 192 del nuovo Codice dei contratti pubblici, per la legittimità degli affidamenti diretti a tali società;

- la presenza di importanti discrasie tra i crediti asseverati dalle società o dagli enti strumentali e i corrispondenti debiti quantificati dai Dipartimenti regionali, come nel caso di T.U.A. s.p.a. per euro 13.778.144, Abruzzo Engineering s.p.a. per euro 2.896.127 e Agenzia regionale di informatica e committenza per euro 2.107.527, le quali hanno determinato la costituzione di un ingente Fondo passività potenziali per l'esercizio 2021, in crescita rispetto all'anno pregresso e pari ad euro 17.888.913;

- il mancato rimborso del finanziamento concesso alla società consortile "La Valle della Pescara" ai sensi della DGR 478/2020 e mancata formalizzazione di apposito piano finanziario di restituzione;

- la protratta durata dello stato di liquidazione per le società Majella s.p.a., Gran Sasso Teramano s.p.a. e i Consorzi C.RI.V.E.A. (Consorzio per la Ricerca Viticola ed Enologica in Abruzzo), CO.T.IR. (Consorzio per la Divulgazione Sperimentazione delle Tecniche Irrigue) s.r.l., CODEMM (Consorzio per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi montani e marginali) e il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area Chieti-Pescara;

- la carenza di una struttura regionale dedicata al monitoraggio coordinato delle gestioni degli organismi partecipati;
- in ordine alla gestione dei fondi strutturali e di investimento europei, un minore avanzamento degli impegni e dei pagamenti sul totale delle risorse programmate rispetto agli obiettivi conseguiti dalle altre regioni in transizione.

5. Tutto quanto sopra esposto e considerato, alla luce delle conclusioni orali della Procura regionale e del Rappresentante della Regione Abruzzo, nonché delle verifiche svolte in base all'art. 39, del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti,

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, sulla base dei controlli svolti e delle richieste formulate in giudizio,

R I T E N U T O

di accogliere parzialmente le richieste formulate dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Abruzzo

R I G E T T A

l'eccezione, formulata dalla Procura erariale, di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 5, della l.r. n. 9 del 2020 e dell'art. 9 della l.r. n. 10 del 2021, per il prospettato contrasto, nel disporre interventi di "soccorso finanziario" a beneficio dei Consorzi di bonifica, con i principi fissati dal Tusp e con gli artt. 81, primo comma, 97, primo comma, 119, primo comma e art. 117, terzo comma, della Costituzione;

P A R I F I C A

nelle sue componenti, il Rendiconto generale della Regione Abruzzo per l'esercizio 2021;

A P P R O V A

l'annessa Relazione, elaborata ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, con i rilievi, le osservazioni e le raccomandazioni in essa contenute;

DISPONE

che i conti oggetto del presente giudizio, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione Abruzzo per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

ORDINA

che, a seguito del deposito, copie della presente decisione e della relazione, rese ai sensi degli artt. 39, 40 e 41 del T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, siano trasmesse, a cura della Segreteria, al Presidente della Regione Abruzzo, al Presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo e al Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo.

Così deciso in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 29 settembre 2022.

L'Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA